

Contratto Accessivo per l'affidamento in house delle attività previste dalla Scheda Commessa n. 18/2015, dalla Scheda Commessa n. 19/2015 e dalla scheda Commessa n. 20/2015

(Determinazione Dirigenziale RU n.....)

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche “la Città Metropolitana”), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Dirigente del Servizio 1 – Dipartimento V, Dott.ssa Rosanna Capone, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione metropolitana,

E

Capitale Lavoro S.p.a., con sede legale in Roma, Via Beniamino Franklin, n. 8 - C.F. 07170551001 P.IVA 07170551001, nella persona dell’Amministratore Delegato, dott. Claudio Panella, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO CHE

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 183 del 24 giugno 2002, è stata costituita una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l’impiego e la formazione professionale denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% dell’allora Provincia di Roma e per il 40% del Formez;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire all’allora Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 9/7/2009, recante ad oggetto “Partecipazioni societarie adeguamento alle disposizioni previste dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)”, ha deliberato il mantenimento di alcune partecipazioni, con particolare riferimento a quelle nelle due società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A., individuando le attività svolte dalle due società in house come attività strategiche per l’espletamento delle funzioni proprie dell’Ente;

che con atto di fusione rep. n. 27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

che ai sensi dell’art. 2 dell’atto di fusione “*per effetto della fusione sono annullate senza sostituzione tutte le azioni della società “Provinciattiva Spa”...e non si procede pertanto ad assegnazione delle azioni dell’incorporante all’incorporata né ad un aumento di capitale dell’incorporante” e che “lo statuto della società incorporante è quello vigente della Capitale Lavoro SpA, modificato relativamente all’oggetto sociale in conformità al progetto di fusione”;*

che, ai sensi dell’art. 4 dell’atto di fusione “la Capitale Lavoro Spa con unico socio, subentra di pieno diritto e a titolo universale in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’incorporata Provinciattiva Spa con unico socio, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori. Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto fin d’ora autorizzato senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all’incorporante Capitale Lavoro Spa, con unico socio, tutti i beni, gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro

titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla Provinciattiva Spa con unico socio”;

sin dalla sua costituzione Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture dell'allora Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che con atto a rogito del Notaio Luca Troili in data 20 maggio 2014, rep. n. 21641 è stato aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 2.050.000,00;

che l'oggetto sociale della società individua una serie di attività strategiche e funzionali esclusivamente a favore e a supporto dell'ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale delle Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui sopra riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica. Come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

CONSIDERATO

l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, così come modificato dall'art. 48 della Legge 99/2009, in base al quale: *"Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le Società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né in gara, e non possono partecipare ad altre Società o enti aventi sede nel territorio nazionale"*;

che come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti affidando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici;

che la politica di sviluppo delle attività istituzionali della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata realizzata anche attraverso l'affidamento della gestione di alcune attività, spesso affidate a società interamente partecipate secondo il modello dell' *in house providing*;

VISTO

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 23 del 30 settembre 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015 e la salvaguardia degli equilibri relativamente allo stesso esercizio 2015;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 27 del 27 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 per l'Ente e il Piano degli Obiettivi Aziendale 2015 per la società in house Capitale Lavoro S.p.A.;

l'approvazione del Piano Operativo Annuale delle società Capitale Lavoro S.p.A, avvenuta con Assemblea ordinaria dei soci in 28.10.2015;

VISTO

l'obiettivo di valorizzazione codice 15142 *“Promuovere lo sviluppo locale attraverso nuove modalità di programmazione economico-territoriale di area vasta ed iniziative di sostegno alle imprese”* del Piano Esecutivo di Gestione 2015 del Servizio 1 - Dipartimento V, che prevede, tra l'altro: *“... - promozione dell'Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali, finalizzato alla realizzazione, da parte di Capitale Lavoro Spa, di Programmi di fattibilità e relativi Masterplan per progetti di Polarità Strategica o Produttiva, esame delle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità delle stesse, nomina della Commissione di Valutazione delle domande pervenute e approvazione e pubblicazione della graduatoria finale, svolgimento delle attività propedeutiche all'istituzione delle Cabine di regia previste dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico; ... - PIS della Valle del Tevere e della Sabina, PIS Litorale Nord: gestione delle attività connesse all'Avviso per agevolazioni amministrative pubblicato nel 2008 nell'ambito del PIS Valle del Tevere e della Sabina, attività connesse al ruolo di Soggetto promotore di entrambi i PIS; ... - Call for Proposal "Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali", POR FESR Regione Lazio 2014/2020: svolgimento di attività propedeutiche alla presentazione di progetti...”*;

CONSIDERATO

che che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'allora Provincia;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 4996 del 4 novembre 2015 il Direttore Generale ha provveduto ad approvare il Contratto Quadro per l'esercizio finanziario 2015 per la società Capitale Lavoro spa;

che attraverso il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività che le società *in house* svolgono per l'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;

che il Contratto Quadro individua le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, come di seguito indicate:

- a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi

di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

considerato altresì

che il Contratto Quadro prevede:

- che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro spa nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);
- che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);
- che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);
- che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);
- che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città Metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);
- che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte ed della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);
- che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);
- che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5);
- che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

- che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);
- che la Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all'affidamento alla Società delle seguenti attività:

- Bando Polarità Strategiche, scheda commessa n. 18/2015 –Costituisce oggetto di affidamento lo svolgimento delle attività propedeutiche all'istituzione delle Cabine di regia, previste dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico, nell'ambito dell'elaborazione dei Programmi di Fattibilità e relativi Masterplan di coordinamento spaziale dei Progetti dichiarati idonei nella graduatoria finale;
- Programma Integrato per lo Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana, Programma Integrato per lo Sviluppo del Litorale Nord, scheda commessa n. 19/2015 - Costituiscono oggetto di affidamento:
 - a. la gestione delle attività connesse all'Avviso per agevolazioni amministrative pubblicato nel 2008 nell'ambito del PIS Valle del Tevere e della Sabina;
 - b. la gestione delle attività connesse al ruolo di Soggetto Responsabile di entrambi i PIS;
- Call for Proposal "Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali", POR FESR Regione Lazio 2014/2020, scheda commessa n. 20/2015 - Costituisce oggetto di affidamento lo svolgimento dell'attività di supporto al Servizio per la presentazione alla Regione Lazio delle Proposte per il riposizionamento competitivo, avendo cura di coinvolgere attori e stakeholders, di considerare i diversi fattori strategici ed il necessario mix di risorse materiali ed immateriali che potrebbero contribuire a determinare il successo delle iniziative.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

Essi possono essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente.

ARTICOLO 3

DURATA

Il presente Contratto Accessivo ha durata dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'articolo 2 sono specificate nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Contratto, la Città Metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, € 24.400,00 IVA inclusa, dei quali € 12.200,00 per le attività relative al Bando Polarità Strategiche, € 6.100,00 per le attività relative al PIS della Valle del Tevere e della Sabina Romana ed al PIS del Litorale Nord ed € 6.100,00 per le attività relative alla Call for Proposal.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

I pagamenti del corrispettivo previsto per le attività richiamate all'art. 2 sono effettuati con le seguenti modalità, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Quadro 2014:

A. Scheda Commessa n. 18/2015 "Bando Polarità Strategiche":

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 12.200,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2015 e di una relazione analitica sulle attività svolte.

B. Scheda Commessa n. 19/2015 "Programma Integrato per lo Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana, Programma Integrato per lo Sviluppo del Litorale Nord":

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 6.100,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2015 e di una relazione analitica sulle attività svolte.

C. Scheda Commessa n. 20/2015 "Call for Proposal":

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 6.100,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2015 e di una relazione analitica sulle attività svolte.

ARTICOLO 6

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Città Metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città Metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7

PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città Metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici metropolitani, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici metropolitani, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11

PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

ARTICOLO 12

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13

NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale
Il Dirigente del Servizio 1
Dipartimento V
Rosanna Capone

Per Capitale Lavoro SpA
L'Amministratore Delegato

Claudio Panella
